

*Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Messina
Al Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
e p.c. ai Coordinatori dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale
della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.*

I ricercatori della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università di Messina ritengono necessaria ed ormai non più rinviabile una riforma organica e funzionale del sistema universitario italiano. In accordo con le numerose criticità illustrate in questo e nel documento allegato, i ricercatori valutano negativamente il Disegno di Legge del Governo "in materia di organizzazione e qualità del sistema universitario, di personale accademico e di diritto allo studio" (DDL Gelmini, ad oggi al Senato della Repubblica, Atto n° 1905), considerandolo del tutto inadeguato all'obiettivo del miglioramento della qualità della ricerca e della formazione universitaria nel nostro Paese.

In particolare, come illustrato nel seguito, il DDL risulta profondamente lesivo e discriminatorio nei confronti dei ricercatori universitari. Il testo disattende ogni possibile soluzione al problema dello stato giuridico dei ricercatori ed anzi persegue una strategia di disconoscimento delle funzioni svolte e delle competenze didattiche acquisite, riservando ai ricercatori stessi un ruolo marginale e ad esaurimento.

La situazione attuale della figura del ricercatore può riassumersi nel profilo seguente.

- I ricercatori sono in attesa della definizione del proprio stato giuridico sin dai tempi dell'istituzione del ruolo stesso (DPR 382/80), come sottolineato anche dal CUN nell'adunanza del 5.11.2009.
- Ad oggi circa il 35% dell'offerta formativa proposta dagli atenei italiani è coperta dai ricercatori, ai quali le Facoltà, sopperendo alla carenza di professori di ruolo, conferiscono insegnamenti universitari per affidamento o supplenza. I ricercatori contribuiscono con questo carico non solo alla sopravvivenza stessa di interi Corsi di Laurea, ma anche agli indicatori di qualità della didattica, ai fini dell'erogazione delle quote premiali dell'FFO degli Atenei.
- Negli ultimi anni è stato disatteso quanto previsto dalla Legge 230/05 (Art. 1, comma 4c), la quale prevedeva che una quota dei giudizi di idoneità per i professori di seconda fascia fosse riservata ai ricercatori confermati con almeno tre anni di insegnamento.
- Nei prossimi anni è atteso un numero sostanziale di quiescenze di professori di prima e seconda fascia che comporterà una notevole disponibilità di risorse economiche a fronte di una carenza didattica per la copertura di un significativo numero di corsi universitari.

Il DDL contempla diverse misure che danno il segno dell'attenzione rivolta dal legislatore alla posizione attuale dei ricercatori.

- Il DDL riserva ai ricercatori un ruolo marginale e ad esaurimento (confermando il disposto della Legge Moratti 230/05).
- Il testo ignora completamente il contributo dato dai ricercatori nello svolgimento di attività didattica effettiva e non integrativa; esso istituisce per la prima volta l'obbligo alla didattica ma senza alcun riconoscimento dello *status* di fatto di professori di terza fascia. Del tutto inadeguata era peraltro anche la precedente istituzione del ruolo di "professore aggregato", mera etichetta nominale, senza alcun riconoscimento economico per le attività didattiche svolte.
- Il DDL equipara il carico didattico e di ricerca scientifica dei ricercatori e dei professori di prima e seconda fascia, in contraddizione con la diversità del loro stato giuridico e del relativo trattamento economico.
- Le procedure proposte dal DDL sono del tutto insufficienti a garantire, in tempi ragionevoli, la progressione di carriera ai ricercatori che hanno maturato titoli didattici e scientifici congrui con il ruolo di professore di seconda fascia (le cui mansioni hanno svolto per anni e tuttora svolgono).
- Il DDL prevede la riduzione della retribuzione dei docenti con la triennializzazione dell'attuale scatto biennale, la cui attribuzione non sarà più automatica, ma dipenderà da una valutazione "di competenza delle singole Università".

